

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza dedicata a determinate categorie di liberi professionisti iscritti ai relativi Albi, Ruoli o Registri previsti dalla legge, che copre la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nell'ambito delle proprie competenze professionali nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.



Che cosa è assicurato?

Le coperture possono essere destinate ai professionisti appartenenti ai seguenti settori: Commercialisti, Progettazione/Direzione e Collaudo lavori, Agricolo-Forestale/industriale, Vari (per esempio Biologi, Geologi, Amministratori di stabili condominiali). Nel caso di polizza stipulata da uno studio associato, si intendono assicurati i singoli professionisti identificati facenti parte dello studio.

La copertura base comprende:

✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

danni involontariamente cagionati a Terzi, per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate dall'assicurato.

Sono compresi: i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e ordinaria manutenzione dei locali adibiti ad ufficio dell'Assicurato, nonché delle attrezzature e dei relativi impianti interni ed esterni, purchè destinati esclusivamente all'attività professionale descritta in polizza; i danni per fatto doloso di persone del cui agire l'Assicurato debba rispondere; i danni derivanti dalla committenza di veicoli a motore.

✓ Rivalsa esperita dall'INPS:

per gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

✓ Perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione alla professione esercitata:

per ciascuna categoria di professionisti e in funzione della specifica attività professionale dell'Assicurato, sono sempre operanti Condizioni Particolari che integrano le norme di carattere generale.

Responsabilità Civile verso dipendenti (RCO) con estensione della garanzia al danno morale e al danno biologico (opzionale):

per gli infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione e per morte e per lesioni personali da cui sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%.

La polizza prevede un massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione per RCT e RCO, per sinistro, per anno assicurativo e per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo. Nel caso in cui la polizza sia stipulata da uno studio associato per più professionisti, il massimale costituisce il massimo esborso per l'Impresa di Assicurazione anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati.

Il massimale è pattuito dall'Assicurato in base alle proprie esigenze e viene indicato in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Rischi sinistrati negli ultimi 5 anni e ripresa di polizze già stornate dall'Impresa di Assicurazione o da altre Imprese di Assicurazione.
- ✗ Ingegneri e periti spaziali, aeronautici, navali, nucleari, minerari.
- ✗ Settore sanitario.
- ✗ Settore legale.
- ✗ Revisori e certificatori di bilanci.
- ✗ Brokers, agenti di assicurazione e di cambio.
- ✗ Professionisti di società di intermediazione mobiliare.
- ✗ Editori e giornalisti.
- ✗ Amministratori, dirigenti, consiglieri e consulenti di società e/o di enti pubblici.
- ✗ Agenzie di viaggio

Non sono coperti i danni causati:

- ✗ al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica: al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore e alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; nonché alle società che, rispetto all'Assicurato non una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate;
- ✗ ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro in quanto non considerati terzi.



Ci sono limiti di copertura?

Principali danni esclusi:

- ! per fatti o circostanze già noti all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;
- ! derivanti da attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- ! conseguenti a violazione volontaria da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti e altri atti della pubblica autorità
- ! da furto, da incendio e a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
- ! da sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- ! di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! malattie professionali



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori degli Stati membri (o aderenti) della Comunità Economica Europea, nonché Svizzera, Città del Vaticano e San Marino.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto**
Il Contraente ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **Nel corso della durata del contratto**
Il Contraente deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Al fine di permettere il corretto conteggio della regolazione premio, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa di Assicurazione il fatturato realizzato nello stesso periodo; qualora l'elemento variabile alla base del calcolo del premio fossero gli introiti, alla scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare l'importo dei compensi percepiti per l'attività professionale svolta, relativi all'anno solare precedente.
- **In caso di sinistro** l'Assicurato deve:
 - darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.
E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento sul premio annuale del 3%.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario/circolare/postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha di norma durata annuale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno (temporanee).
La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate all'Impresa di Assicurazione nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla stipulazione dell'assicurazione e semprechè l'Assicurato in tale periodo risultasse abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto al relativo Albo o Ruolo o Registro professionale.

Oltre ai casi previsti dalla legge e dalla polizza, il rapporto assicurativo cessa nei seguenti casi:

- a) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione, con conseguente cancellazione dall'Albo o Ruolo o Registro professionale;
- b) radiazione o sospensione dell'Assicurato, per qualsiasi motivo, da parte di uno degli enti di cui alla precedente lettera a).

Il contratto se non disdettato si rinnova automaticamente per l'anno successivo.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 30esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione: Responsabilità Civile



AVIVA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "RC Professionale"

Data di aggiornamento 01.12.2019

Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 129%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che in relazione alla specifica attività professionale dell'Assicurato indicata in polizza, sono operanti anche le seguenti Condizioni Particolari.

PROFESSIONISTI DEL SETTORE COMMERCIALISTI

(dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, periti tributari)

Sono comprese nell'Assicurazione anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione:

- ✓ all'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale fra le quali l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- ✓ all'espletamento delle funzioni di arbitro;
- ✓ all'esplicazione dell'attività concernente l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, predisposte dall'Assicurato, con esclusione del visto di conformità su dichiarazioni non elaborate dall'Assicurato stesso, fermo restando l'esclusione delle sanzioni personalmente inflitte all'Assicurato;
- ✓ alla trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte dall'Assicurato, a condizione che lo stesso sia abilitato dall'Amministrazione Finanziaria nei termini previsti dall'art. 3 del D.P.R. 322 del 1998 e successive modifiche, ferma restando l'esclusione delle sanzioni personalmente inflitte all'Assicurato;
- ✓ all'attività di libero docente o di titolare di cattedra universitaria.

Sono altresì compresi:

- ✓ i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Il massimale indicato in polizza per anno assicurativo è ridotto di 1/4;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato stesso. Il massimale indicato in polizza, per anno assicurativo, si intende ridotto di 1/3, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e il massimo del 5% del massimale assicurato.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Sindaco di società	È possibile estendere la garanzia ai danni cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'espletamento delle funzioni di sindaco di società o di altri enti. L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato, esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà. La presente garanzia speciale è prestata entro il limite del 40% del massimale di polizza, con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo.
---------------------------	--

PROFESSIONISTI DEL SETTORE PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI (architetti, ingegneri, geometri, periti edili)

Sono comprese nell'Assicurazione anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a:

- ✓ attività di progettista e/o direttore lavori e/o collaudatore riferita a determinate categorie di opere
- ✓ attività diverse da quelle elencate al punto precedente e da quelle previste dal D. Lgs.81/2008 e successive modificazioni quali attività di consulenza, ricerca catastale, perizia e quant'altro rientri nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione indicata in polizza. È compresa anche l'attività di libero docente o di titolare di cattedra universitaria per le discipline a lui consentite;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni, anche fi scali, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato stesso. Per tali danni il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto alla metà.

Sono altresì compresi:

- ✓ danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata con un sottolimito pari al 10% del massimale indicato in polizza per anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo del 5% del massimale assicurato.
- ✓ i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Il massimale indicato in polizza per anno assicurativo è ridotto di 1/4;
- ✓ l'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento delle attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs.81/2008, in relazione a danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente) da cui derivino morte o lesioni personali. La garanzia vale sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Attività limitata ad opere specifiche	È possibile limitare l'operatività della garanzia esclusivamente alle attività esercitate dall'Assicurato inerenti alle seguenti opere: <ul style="list-style-type: none">• ristrutturazione e risanamento di opere edili che non interessano le strutture portanti;• opere edili per abitazioni unifamiliari;• opere di carattere artistico e decorativo ed arredo urbano;• arredo e progettazione di interni. L'assicurazione vale anche per l'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di: <ul style="list-style-type: none">• responsabile dei lavori;• coordinatore per la progettazione;• coordinatore per l'esecuzione dei lavori come risulta più precisamente definito dalle Norme vigenti.
--	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni alle opere	<p>È possibile estendere la garanzia:</p> <p>a) ai danni causati alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rovina delle opere stesse; • gravi difetti, di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera. <p>L'assicurazione non è comunque operante per i danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già compiuti alla data di stipulazione della polizza, fatta eccezione per le opere ultimate nel corso di efficacia di copertura assicurativa prestata dall'Impresa di Assicurazione con precedenti polizze, per il medesimo rischio.</p> <p>Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ogni sinistro e il massimo del 5% del massimale assicurato.</p> <p>b) alle spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa e attuale sulla stabilità dell'opera.</p>
-------------------------	--

**PROFESSIONISTI DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E INDUSTRIALE
(dottori agronomi e forestali, periti agrari, agro-enotecnici, periti industriali)**

Sono comprese nell'Assicurazione anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione:

- ✓ attività di progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo;
- ✓ attività diverse da quelle elencate al punto precedente, quali attività di consulenza, perizia e quant'altro rientri nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione indicata in polizza;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni, anche fiscali, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato stesso. Per i danni di tale natura il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto alla metà.

Sono altresì compresi:

- ✓ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, con il sottolimito pari al 10% del massimale stesso per anno assicurativo e l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo del 5% del massimale assicurato;
- ✓ danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Il massimale indicato in polizza per anno assicurativo è ridotto di 1/4.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni alle opere	<p>È possibile estendere la garanzia ai danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rovina delle opere stesse; • gravi difetti, di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera. <p>La garanzia non è tuttavia operante per i danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già compiuti alla data di stipulazione della polizza, fatta eccezione per le opere ultimate nel corso di efficacia di copertura assicurativa prestata dall'Impresa di Assicurazioni con precedenti polizze, per il medesimo rischio.</p> <p>La garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, entro il limite del 20% del massimale stesso per anno assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,000 per ogni sinistro e il massimo del 5% del massimale assicurato.</p>
Danni a colture, prodotti agricoli e/o animali	<p>Limitatamente ai professionisti del settore agricolo o forestale, è possibile estendere la garanzia ai danni alle colture, ai prodotti agricoli e/o agli animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.</p> <p>La garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, entro il limite del 20% del massimale stesso per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,000 per ogni sinistro e il massimo del 5% del massimale assicurato.</p>

**PROFESSIONISTI APPARTENENTI A SETTORI VARI
(biologi, chimici, geologi, amministratori di stabili condominiali)**

BIOLOGI, CHIMICI, GEOLOGI

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Il massimale indicato in polizza per anno assicurativo è ridotto di 1/4;
- ✓ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, con il sottolimito pari al 10% del massimale stesso per anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo del 5% del massimale assicurato.

AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ la responsabilità civile derivante ai sensi di legge e nei termini dell'art.1130 del Codice Civile, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, dall'amministratore del fabbricato nell'esercizio della sua attività, in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dalla legge, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.
La garanzia è operante anche per il fatto di collaboratori e dipendenti del cui operato l'amministratore debba rispondere a norma di legge;
- ✓ multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai suoi singoli condomini per errori imputabili all'amministratori;
- ✓ i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Per i danni di tale natura il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto a 1/4.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

A VALERE PER TUTTE LE ATTIVITA'

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Committenza lavori edili	<p>È possibile estendere la copertura alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori edili di straordinaria manutenzione, ampliamento o demolizione eseguiti sui locali ove si svolge l'attività dichiarata a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">- i lavori siano dati in appalto ad imprese iscritte alla Camera di Commercio;- l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove i lavori stessi rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime. <p>Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per ogni sinistro.</p>
Errato trattamento dei dati personali	<p>È possibile estendere la garanzia alla responsabilità derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei terzi stessi, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Garanzia postuma	<p>In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, che non dipenda da sospensione o radiazione dall'Albo o Ruolo o Registro professionale, l'Assicurato ha facoltà di avvalersi dell'assicurazione in relazione alle richieste di risarcimento successive, e non ancora prescritte, per danni risarcibili a termini di polizza conseguenti a fatti antecedenti la data di cessazione dell'attività e denunciate alla Società entro cinque anni, dalla data della cessazione stessa.</p> <p>In tale eventualità l'Assicurato è tenuto ad inviare, a mezzo raccomandata, la relativa richiesta all'Impresa di Assicurazione, corredandola dei necessari documenti entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività, ma comunque entro 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto e a corrispondere un premio pari all'ultima annualità.</p> <p>Il massimale previsto in polizza costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa di Assicurazione per tutto il periodo successivo alla cessazione dell'attività, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati in tale periodo.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurazione prevede, per alcune garanzie, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie, scoperti ed esclusioni.

In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio, nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, concordare l'applicazione di ulteriori elementi o la variazione di quelli previsti, che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

A VALERE PER TUTTE LE ATTIVITA'

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali rese operanti, l'Assicurazione non copre i danni:

- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- ! direttamente o indirettamente attribuibili all'HIV (virus da immunodeficienza umana) o all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o da fattori derivanti da mutazione o variazione di qualsiasi genere da essi provocati;
- ! derivante da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali adibiti ad uffici dell'Assicurato;
- ! derivanti dal trattamento di dati personali;
- ! comunque riconducibili all'amianto;

Scoperto

L'Assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 e il massimo del 5% del massimale assicurato, salvo quanto previsto dalle Condizioni particolari e speciali eventualmente rese operanti.

A VALERE PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' DESCRITTE IN POLIZZA

PROFESSIONISTI DEL SETTORE COMMERCIALISTI

(dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, periti tributari)

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali rese operanti, l'Assicurazione non copre i danni:

- ! la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività di revisore dei conti e/o certificatore di bilancio e/o attività assimilabili;
- ! i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società o di altri enti;
- ! i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di società o di altri enti;
- ! i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fi scale (C.A.A.F.), istituiti con legge 30/12/1991;
- ! se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguiti da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente.

PROFESSIONISTI DEL SETTORE PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI

(architetti, ingegneri, geometri, periti edili)

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali rese operanti, l'Assicurazione non copre i danni:

- ! relativamente agli stabilimenti industriali, per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla progettazione, direzione dei lavori di montaggio e collaudo degli impianti specificamente connessi all'attività industriale svolgentesi nello stabilimento stesso;
- ! se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguiti da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;
- ! per i danni alle opere oggetto di prestazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione,
- ! per i danni arrecati dalle opere progettate (o dirette oppure collaudate) e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza;
- ! per i danni conseguenti all'esecuzione di opere in assenza o in difformità delle autorizzazioni necessarie in base a leggi, vincoli urbanistici, norme edilizie e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- ! per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione;

- ! per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate, nonché per le spese di riprogettazione e/o rese necessarie da varianti in corso d'opera a seguito errore di progettazione; sono tuttavia compresi i danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose diverse dalle opere progettate che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
- ! per i danni verificatisi in conseguenza di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- ! per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle derivanti per legge dall'esercizio esclusivo della professione;
- ! nel caso di progettazione per la produzione in serie, per i danni provocati da difetto originario del prodotto progettato e fabbricato in serie (anche se di pochi esemplari) dopo la consegna a terzi da parte della ditta produttrice;
- ! per i danni derivanti da attività connesse e/o inerenti all'industria spaziale, aeronautica, navale, nucleare, mineraria;
- ! per i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'espletamento di incarichi di sindaco o di consigliere di amministrazione di società o enti.

Garanzie		Franchigie/Scoperti (per sinistro) (se diversi da quelli già previsti)	Limiti di indennizzo/ Massimali (se diversi da quelli già previsti)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche	Danni da sospensione di attività	10% minimo € 1.000,00	10% massimale indicato in polizza, massimo € 100.000,00	-
	Multe, ammende e sanzioni	10% minimo € 1.000,00 per ogni multa, sanzione, ammenda	30% del massimale indicato in polizza, massimo € 200.000,00	

PROFESSIONISTI DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E INDUSTRIALE (dottori agronomi e forestali, periti agrari, agro-enotecnici, periti industriali)

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali rese operanti, l'Assicurazione non vale:

- ! se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguiti da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;
- ! per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori;
- ! per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate, nonché per le spese di riprogettazione e/o rese necessarie da varianti in corso d'opera a seguito errore di progettazione; sono tuttavia compresi i danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose diverse dalle opere progettate che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- ! per i danni a macchinari, attrezzature, materiali, strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione;
- ! per i danni conseguenti all'esecuzione di opere in assenza o in difformità delle autorizzazioni necessarie in base a leggi, regolamenti o altri atti delle pubbliche autorità;
- ! per i danni verificatisi in conseguenza di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- ! per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle che derivano per legge dall'esercizio esclusivo della professione;
- ! per i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di sindaco di società o di enti.

Limitatamente ai dottori agronomi e forestali e ai periti agrari:

- ! per i danni alle colture, ai prodotti agricoli o agli animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.

Limitatamente ai periti industriali:

- ! per i danni derivanti da attività connesse e/o inerenti all'industria spaziale, aeronautica, nucleare, navale mineraria.

PROFESSIONISTI APPARTENENTI A SETTORI VARI (biologi, chimici, geologi, amministratori di stabili condominiali)

BIOLOGI, CHIMICI, GEOLOGI

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali rese operanti, l'Assicurazione non vale:

- ! se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguiti da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;
- ! per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle derivanti per legge dall'esercizio esclusivo della professione.
- ! per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili.

Limitatamente ai geologi:

- ! per i danni conseguenti a mancato rispetto di norme edilizie o vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali rese operanti, l'Assicurazione non vale:

- ! per il pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste;
- ! per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- ! per richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- ! per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- ! per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

L'Assicurazione non vale, inoltre, per i danni:

- ! conseguenti all'amministrazione di stabili non in condominio;
- ! inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco o di consigliere di amministrazione di società o di enti;
- ! se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguiti da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.





Quando e come devo pagare?


Premio	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue. Qualora venga espressamente contrattualizzata l'attivazione dell'indicizzazione, i massimali di garanzia e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'"Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già Indice del costo della vita)", pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica
---------------	---

	Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili (Fatturato o Importo delle fasce di introiti), esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute negli elementi variabili presi come base per il conteggio del premio.
Rimborso	Nel caso di recesso per sinistro l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'eventuale conteggio di regolazione del premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a liberi professionisti iscritti ai relativi Albi, Ruoli o Registri previsti dalle leggi e appartenenti ai seguenti settori: commercialisti (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, periti tributari); progettazione, direzione dei lavori, collaudo lavori (ingegneri, architetti, geometri, periti edili); agricolo, forestale, industriale (dottori agronomi e forestali, periti agrari, agro-enotecnici, periti industriali); altri (biologi, chimici, geologi, amministratori di stabili condominiali).</p> <p>I clienti sono interessati a tutelare il proprio patrimonio nel caso di danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività professionale.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione	
la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 24,8% sul premio imponibile – al netto delle imposte.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.oiustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

RC Professionale



Contratto di Assicurazione
Responsabilità Civile
per il Professionista

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

AGGIORNATO AL 01/01/2019

RC 04 P

Gruppo Aviva



RC Professionale

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o sulla determinazione del premio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Ciò può comportare anche la cessazione dell'assicurazione.

Art. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE. PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, fermo restando le scadenze contrattualmente stabilite. L'eventuale frazionamento del premio in due o più rate non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se si producono mutamenti che determinano un aggravamento del rischio, il Contraente ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 1.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata.

L'eventuale riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potrà essere interpretato come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 PROROGA TACITA

In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, la polizza (di durata non inferiore ad un anno) si intende prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 FORO COMPETENTE

Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia a cui è assegnata la polizza.

Art. 1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 INDICIZZAZIONE

I massimali di garanzia ed il premio, qualora venga espressamente contrattualizzata l'attivazione dell'indicizzazione, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'“Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già Indice del costo della vita)”, pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:

- alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni annualità si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, i massimali di garanzia ed il premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione, in base al nuovo indice di riferimento, verrà riportato sulla quietanza da rilasciare al Contraente.

Qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all'adeguamento della polizza, lasciando invariati i massimali ed il premio in corso.

Art. 1.13 REGOLAZIONE DEL PREMIO IN BASE AD ELEMENTI VARIABILI - FATTURATO

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili viene anticipato, in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio, fermo il premio iniziale che costituisce in ogni caso il premio minimo di polizza.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione del fatturato realizzato nello stesso periodo.

Le differenze attive devono essere regolate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione della polizza.

Per le polizze scadute, se il Contraente non adempie agli obblighi di cui sopra, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione alla scadenza annuale, il consuntivo del fatturato superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione dei premi dovuti in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

Il nuovo importo non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.14 REGOLAZIONE DEL PREMIO IN BASE ALL'IMPORTO DELLE FASCIE DI INTROITI

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza il Contraente ha dichiarato che l'importo degli introiti, relativi al precedente anno solare, non è stato superiore a quello indicato sul documento contrattuale, si conviene tra le parti quanto segue:

- alla scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare l'importo dei compensi percepiti per l'attività professionale svolta, relativi all'anno solare precedente;
- qualora detto importo dovesse rientrare in una "fascia di introiti" diversa da quella dichiarata in polizza, il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti della "Tabella introiti" sotto riportata e dovrà essere regolato, nei 60 giorni successivi alla scadenza annua, a mezzo appendice predisposta dalla Società ovvero mediante sostituzione del contratto;
- se al momento del sinistro risultasse che gli introiti dichiarati, relativi all'annualità precedente alla data di accadimento del sinistro stesso, fossero compresi in una "fascia introiti" superiore, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà liquidato con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 del Codice Civile;
- La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie ritenute necessarie.

Tabella Fasce di Introiti	
Fasce di introiti	Coefficienti di adeguamento
Fino a 50.000	100
Oltre 50.000 e fino a 75.000	125
Oltre 75.000 e fino a 100.000	150
Oltre 100.000 e fino a 200.000	250
Oltre 200.000 e fino a 300.000	350
Oltre 300.000	Premio da concordare

COSA SI ASSICURA

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.) con estensione della garanzia al danno morale e al danno biologico (garanzia operante solo se prevista nel calcolo del premio)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono espressamente escluse le malattie professionali.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La presente garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo.

C) Rivalsa esperita dall'I.N.P.S.

Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. (se operante) di cui ai precedenti punti A) e B) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

Art. 2.2 ESERCIZIO LEGITTIMO DELLA PROFESSIONE

La validità dell'assicurazione è subordinata alla circostanza che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo Albo o Ruolo o Registro professionale e che svolga la sua attività nell'ambito delle proprie competenze professionali.

Art. 2.3 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER I DANNI CONSEGUENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE (CLAIMS MADE)

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla stipulazione dell'assicurazione e semprechè l'Assicurato in tale periodo risultasse abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto al relativo Albo o Ruolo o Registro professionale.

La garanzia non è operante per fatti o circostanze già noti all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione. A tali effetti l'Assicurato conferma, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile. Nel caso il presente contratto costituisca sostituzione di un precedente contratto, senza soluzione di continuità, stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del presente contratto, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita.

In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del massimale della polizza sostituita.

Art. 2.4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - GARANZIA POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 2.4.1 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre ai casi previsti dalla legge e dalla polizza, il rapporto assicurativo cessa nei seguenti casi:

- a) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione, con conseguente cancellazione dall'Albo o Ruolo o Registro professionale;
- b) radiazione o sospensione dell'Assicurato, per qualsiasi motivo, da parte di uno degli enti di cui alla precedente lettera a).

Art. 2.4.2 GARANZIA POSTUMA

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale che non dipenda da radiazione o sospensione dall'Albo o Ruolo o Registro professionale, l'Assicurato ha facoltà di avvalersi dell'assicurazione in relazione alle richieste di risarcimento successive, e non ancora prescritte, per danni risarcibili a termini di polizza conseguenti a fatti antecedenti la data di cessazione dell'attività e denunciate alla Società entro cinque anni, dalla data della cessazione stessa.

In tale eventualità l'Assicurato è tenuto ad inviare, a mezzo raccomandata, la relativa richiesta alla Società, corredandola dei necessari documenti entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività, ma comunque entro 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto e a corrispondere un premio pari all'ultima annualità.

Il massimale previsto in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società per tutto il periodo successivo alla cessazione dell'attività, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati in tale periodo.

Nel caso di decesso dell'Assicurato, gli eredi o il curatore testamentario hanno facoltà di richiedere e/o di avvalersi, con le stesse modalità di cui sopra, della garanzia postuma.

Art. 2.5 POLIZZE PRECEDENTI

Con la stipulazione della presente polizza, i rapporti tra le parti saranno regolati esclusivamente dalla polizza medesima.

Le parti stesse, salvo quanto previsto dal precedente art. 2.3 - Inizio e termine dell'assicurazione - Validità dell'assicurazione per i danni conseguenti all'esercizio dell'attività professionale (claims made), rinunciano pertanto a ogni diritto derivante da eventuali altre polizze stipulate in precedenza per lo stesso rischio, salvi i diritti in materia di regolazione del premio e quelli relativi a sinistri già denunciati dall'Assicurato alla Società.

Art. 2.6 RESPONSABILITÀ PERSONALE

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 2.7 OPERATIVITÀ DEI MASSIMALI - PLURALITÀ DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata, per anno assicurativo e complessivamente per la R.C.T. e la R.C.O., fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Nel caso la polizza sia stipulata da uno studio associato per l'assicurazione di più professionisti nominativamente indicati, il massimale per anno assicurativo costituisce il massimo esborso a carico della Società anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati.

Art. 2.8 SCOPERTO

L'assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo del 5% del massimale assicurato.

Fermo quanto diversamente disposto dalle condizioni particolari e dalle garanzie speciali.

Art. 2.9 STUDI ASSOCIATI

Se l'Assicurato è uno "studio associato", l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai singoli associati del Contraente identificati nell'apposito "Allegato ST" (mod. 12546) esclusivamente nella loro qualità di liberi professionisti svolgenti l'attività nell'ambito dello studio.

La garanzia vale fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza per anno assicurativo, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti associati.

Art. 2.10 ALTRI SOGGETTI CONSIDERATI "TERZI"

Sono considerati "terzi", e sempreché dagli eventi dannosi derivi una responsabilità civile dell'Assicurato, anche:

- professionisti in genere, titolari, rappresentanti e dipendenti di società che accedono, per motivi attinenti all'attività dell'Assicurato, ai locali dell'Assicurato stesso.

COSA È INOLTRE ASSICURATO

Art. 2.11 GARANZIE COMPLEMENTARI (OPERANTI AD INTEGRAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T.)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che incombe all'Assicurato in relazione a:

- a) **Proprietà, conduzione e manutenzione dello studio professionale** per danni derivanti dalla proprietà, conduzione e ordinaria manutenzione dei locali adibiti ad uffici dell'Assicurato, nonché delle attrezzature e dei relativi impianti interni ed esterni purché destinati esclusivamente all'attività professionale descritta in polizza. **Per i danni da spargimento di acqua, la garanzia è prestata limitatamente ai casi di rottura di condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili e con applicazione della sola franchigia di € 300,00 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali.**
- b) **Collaboratori e dipendenti** per fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere.
- c) **Committenza veicoli a motore** con riferimento all'art. 2049 Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti dell'Assicurato mentre si trovano alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o comunque a lui intestati al P.R.A., ovvero da lui presi in locazione.

Questa garanzia:

- comprende anche i danni corporali subiti dalle persone trasportate;
- **è limitata, in deroga all'art. 5.1 - Estensione territoriale, ai territori dello Stato italiano, dalla Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

Non sono considerati terzi il conducente dei veicoli e le persone che si trovino con lo stesso conducente nei rapporti di cui all'art. 6.2 - Soggetti non considerati "terzi", lettera a).

CONDIZIONI PARTICOLARI

(che integrano le norme di carattere generale per quanto attiene la specifica attività professionale dell'Assicurato indicata nel frontespizio di polizza nello spazio riservato alle "Professioni-Attività")

PROFESSIONISTI DEL SETTORE COMMERCIALISTI

(dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, periti tributari)

Art. 3.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 2.1 - **Oggetto dell'Assicurazione**, sono comprese nell'assicurazione anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione:

- a) all'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale fra le quali l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- b) all'espletamento delle funzioni di arbitro;
- c) all'esplicazione dell'attività concernente l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, predisposte dall'Assicurato, con esclusione del visto di conformità su dichiarazioni non elaborate dall'Assicurato stesso, fermo restando l'esclusione delle sanzioni personalmente inflitte all'Assicurato;
- d) alla trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte dall'Assicurato, a condizione che lo stesso sia abilitato dall'Amministrazione Finanziaria nei termini previsti dall'art. 3 del D.P.R.

322 del 1998 e successive modifiche, ferma restando l'esclusione delle sanzioni personalmente inflitte all'Assicurato.

- e) all'attività di libero docente o di titolare di cattedra universitaria.

Art. 3.1.2 DOCUMENTI IN CUSTODIA

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, lettera e)** l'assicurazione comprende i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio.

Per i danni di tale natura il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto a un quarto.

Art. 3.1.3 SANZIONI INFLITTE AI CLIENTI

L'assicurazione comprende le multe, le ammende e le sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, il massimale indicato in polizza, per anno assicurativo, si intende ridotto ad 1/3 e il minimo scoperto previsto all'art. 2.8 - Scoperto, deve intendersi fissato in € 500.00.

Art. 3.1.4 ESCLUSIONI

A complemento di quanto disposto all'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività**, l'assicurazione non copre:

- a) **la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività di revisore dei conti e/o certificatore di bilancio e/o attività assimilabili;**
- b) **i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società o di altri enti, salvo quanto previsto dalla garanzia speciale 4.1.1 - Sindaco di società, se pattuita;**
- c) **i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di società o di altri enti;**
- d) **i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.), istituiti con legge 30/12/1991.**
- e) **se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguite da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;**

PROFESSIONISTI DEL SETTORE PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI

(architetti, ingegneri, geometri, periti edili)

Art. 3.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 2.1 - **Oggetto dell'assicurazione**, sono comprese nell'assicurazione anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a:

- I) **Attività di progettista e/o direttore dei lavori e/o collaudatore** riferita a una o più delle seguenti categorie di opere:
 - a) costruzioni rurali, industriali, civili; artistiche e decorative; arredo urbano e aree a verde;
 - b) impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane; impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni civili; strutture riguardanti fiere, mostre ed esposizioni; arredamento di interni.

- II) Attività diverse da quelle elencate al punto I) e da quelle previste dal D. Lgs.81/2008 e successive modificazioni** quali attività di consulenza, ricerca catastale, perizia e quant'altro rientri nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione indicata in polizza, diverse dalla progettazione, direzione dei lavori, direzione di cantiere e collaudo. È compresa anche l'attività di libero docente o di titolare di cattedra universitaria per le discipline a lui consentite;

L'assicurazione comprende le multe, le ammende e le sanzioni, anche fiscali, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato stesso. Per tali danni il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto alla metà.

Art. 3.2.2 DANNI DA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, lettera f)**, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Per tali danni la garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, con il sottolimito pari al 10% del massimale stesso per anno assicurativo, e con applicazione dello scoperto previsto all'art. 2.8 - Scoperto, con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro.

Art. 3.2.3 DOCUMENTI IN CUSTODIA

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, lettera e)**, l'assicurazione comprende i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio. **Per i danni di tale natura il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto a un quarto.**

Art. 3.2.4 ESCLUSIONI

A complemento di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività**, l'assicurazione non vale:

- a) **relativamente agli stabilimenti industriali, per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla progettazione, direzione dei lavori di montaggio e collaudo degli impianti specificamente connessi all'attività industriale svolgentesi nello stabilimento stesso;**
- b) **se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguite da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;**
- c) **per i danni alle opere oggetto di prestazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, salvo quanto previsto dalla garanzia speciale 4.2.1 - Danni alle opere, se pattuita;**
- d) **per i danni arrecati dalle opere progettate (o dirette oppure collaudate) e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza;**
- e) **per i danni conseguenti all'esecuzione di opere in assenza o in difformità delle autorizzazioni necessarie in base a leggi, vincoli urbanistici, norme edilizie e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;**
- f) **per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione;**

- g) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate, nonché per le spese di riprogettazione e/o rese necessarie da varianti in corso d'opera a seguito errore di progettazione; sono tuttavia compresi i danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose diverse dalle opere progettate che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
- h) per i danni verificatisi in conseguenza di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- i) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle derivanti per legge dall'esercizio esclusivo della professione;
- j) nel caso di progettazione per la produzione in serie, per i danni provocati da difetto originario del prodotto progettato e fabbricato in serie (anche se di pochi esemplari) dopo la consegna a terzi da parte della ditta produttrice;
- k) per i danni derivanti da attività connesse e/o inerenti all'industria spaziale, aeronautica, navale, nucleare, mineraria;
- l) per i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'espletamento di incarichi di sindaco o di consigliere di amministrazione di società o enti.

Art. 3.2.5 ATTIVITA' PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ad integrazione di quanto previsto all'art.3.2.1 - Oggetto dell'assicurazione - l'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento delle attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs.81/2008, in relazione a danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente) da cui derivino morte o lesioni personali. La garanzia vale sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo.

Si estende la portata della presente garanzia ai danni patrimoniali, conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta estensione di garanzia, in relazione a:

- Danni da sospensione di attività - A parziale deroga di quanto disposto dall'art.6.1 - Esclusioni generali - valide per tutte le attività - lettera f) e art.3.2.2 - Danni da sospensione di attività - l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.

Per tali danni la garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, con il sottolimito pari al 10% del massimale previsto in polizza con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione dello scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00.

- Multe, ammende e sanzioni (anche fiscali) - A parziale deroga di quanto disposto all'art.3.2.1 - Oggetto dell'assicurazione - l'assicurazione comprende le multe, le ammende e le sanzioni, anche fiscali, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato stesso.

Per tali danni la garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, con il sottolimito pari al 30% del massimale previsto in polizza con il massimo di € 200.000,00 e con applicazione, per ogni sanzione, multa, ammenda, anche se originate dal medesimo comportamento colposo, dello scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00.

PROFESSIONISTI DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E INDUSTRIALE

(dottori agronomi e forestali, periti agrari, agro-enotecnici, periti industriali)

Art. 3.3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione, sono comprese nell'assicurazione anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a:

- I) **Attività di progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo**
- II) **Attività diverse da quelle elencate al punto I)** quali attività di consulenza, perizia e quant'altro rientri nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione indicata in polizza, diverse dalla progettazione, direzione dei lavori, direzione di cantieri e collaudo.

L'assicurazione comprende le multe, le ammende e le sanzioni, anche fiscali, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori e/o omissioni imputabili all'Assicurato stesso. **Per i danni di tale natura il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto alla metà.**

Art. 3.3.2 DANNI DA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, lettera f)**, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per tali danni la garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, con il sottolimito pari al 10% del massimale stesso per anno assicurativo, e con applicazione dello scoperto previsto all'art. 2.8 - Scoperto, con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro.

Art. 3.3.3 DOCUMENTI IN CUSTODIA

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, lettera e)**, l'assicurazione comprende i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio.

Per i danni di tale natura il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto a un quarto.

Art. 3.3.4 ESCLUSIONI

A complemento di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività**, l'assicurazione non vale:

- a) **se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguite da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;**
- b) **per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori, salvo quanto previsto dalla garanzia speciale 4.3.1. - Danni alle opere, se pattuita;**
- c) **per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate, nonché per le spese di riprogettazione e/o rese necessarie da varianti in corso d'opera a seguito errore di progettazione; sono tuttavia compresi i danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose diverse dalle opere progettate che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;**
- d) **per i danni a macchinari, attrezzature, materiali, strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione;**
- e) **per i danni conseguenti all'esecuzione di opere in assenza o in difformità delle autorizzazioni necessarie in base a leggi, regolamenti o altri atti delle pubbliche autorità;**
- f) **per i danni verificatisi in conseguenza di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;**
- g) **per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle che derivano per legge dall'esercizio esclusivo della professione;**

- h) per i danni inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di sindaco di società o di enti.

Limitatamente ai dottori agronomi e forestali e ai periti agrari:

- per i danni alle colture, ai prodotti agricoli o agli animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalla condizione speciale 4.3.2. - **Danni colture, prodotti agricoli e/o animali, se pattuita.**

Limitatamente ai periti industriali:

- per i danni derivanti da attività connesse e/o inerenti all'industria spaziale, aeronautica, nucleare, navale mineraria.

Nel caso in cui la prestazione dei professionisti sia inerente a beni o cose in genere prodotti in serie, sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da tali beni o cose dopo la consegna a terzi da parte della ditta produttrice o distributrice.

PROFESSIONISTI APPARTENENTI A SETTORI VARI

(biologi, chimici, geologi, amministratori di stabili condominiali)

BIOLOGI, CHIMICI, GEOLOGI

Art. 3.4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2.1 – **Oggetto dell'assicurazione - A) Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)**, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

L'assicurazione comprende inoltre i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio; per tali danni il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto a un quarto.

Art. 3.4.2 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, lettera f)**, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Per tali danni la garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, con il sottolimito pari al 10% del massimale stesso per anno assicurativo, e con applicazione dello scoperto previsto all'art. 2.8 - Scoperto, con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro.

Art. 3.4.3 ESCLUSIONI

A complemento di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività**, l'assicurazione non vale:

- a) **se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguite da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;**
- b) **per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle derivanti per legge dall'esercizio esclusivo della professione.**

Nel caso in cui la prestazione del professionista sia inerente a beni o cose in genere prodotti in serie, sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da tali beni o cose dopo la consegna a terzi da parte della ditta produttrice o distributrice.

- c) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili.

Limitatamente ai geologi:

- d) per i danni conseguenti a mancato rispetto di norme edilizie o vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI

Art. 3.4.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge e nei termini dell'art. 1130 del Codice Civile, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, dall'amministratore del fabbricato nell'esercizio della sua attività, in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dalla legge, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.

La garanzia è operante anche per il fatto di collaboratori e dipendenti del cui operato l'amministratore debba rispondere a norma di legge.

La garanzia comprende:

- a) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai suoi singoli condomini per errori imputabili all'amministratore.

La garanzia opera per i danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati alla Società entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Relativamente alla responsabilità civile dell'amministratore la garanzia non vale:

- per il pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al comma a);
- per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- per richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

Art. 3.4.5 DOCUMENTI IN CUSTODIA

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.1 . **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, lettera e)**, l'assicurazione comprende i danni causati a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio. **Per i danni di tale natura il massimale indicato in polizza per anno assicurativo si intende ridotto a un quarto.**

Art. 3.4.6 ESCLUSIONI

A complemento di quanto disposto dall'art. 6.1 - **Esclusioni generali - Valide per tutte le attività, l'assicurazione non vale per i danni:**

- a) conseguenti all'amministrazione di stabili non in condominio;
- b) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco o di consigliere di amministrazione di società o di enti.
- c) se i lavori e/o le prestazioni professionali sono eseguite da e/o nei confronti di ditte, società, imprese e/o enti dell'Assicurato stesso o delle quali egli sia socio, amministratore, azionista o dipendente, e comunque, se l'attività dell'Assicurato è svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con ditte, società, imprese e/o enti di cui egli sia dipendente;

GARANZIE E CONDIZIONI SPECIALI

(valide solo se richiamate e valorizzate nel conteggio del premio)

PROFESSIONISTI DEL SETTORE COMMERCIALISTI

(dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, periti tributari)

Art. 4.1.1 SINDACO DI SOCIETÀ

A parziale deroga dell'art. 3.1.4 - **Esclusioni lettera b)**, la garanzia vale anche per i danni cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'espletamento delle funzioni di sindaco di società o di altri enti.

L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato, esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà.

La presente garanzia speciale è prestata entro il limite del 40% del massimale di polizza, con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

PROFESSIONISTI DEL SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI

(architetti, ingegneri, geometri, periti edili)

Art. 4.2.1 DANNI ALLE OPERE

I) Oggetto e limiti della garanzia

A parziale deroga dell'art. 3.2.4 - **Esclusioni lettera c)**, la garanzia è estesa ai danni causati alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina delle opere stesse;
- gravi difetti, di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

L'assicurazione non è comunque operante per i danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già compiuti alla data di stipulazione della polizza, fatta eccezione per le opere ultimate nel corso di efficacia di copertura assicurativa prestata dalla Società con precedenti polizze, per il medesimo rischio. Per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

L'assicurazione di cui alla presente garanzia speciale è prestata nell'ambito del massimale di polizza, con applicazione dello scoperto previsto all'art. 2.8 - Scoperto, con il minimo di € 2.500,000 per ogni sinistro.

II) Assicurazione delle spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto dell'opera - Nomina di collegio in caso di disaccordo

Ferme le norme di carattere generale e le condizioni particolari, l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa e attuale sulla stabilità dell'opera, **con l'obbligo da parte dell'Assicurato di**

darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, se ed in quale misura siano dovuto gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede a scelta della parte attrice, nel luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 4.2.2 ATTIVITÀ LIMITATA AD OPERE SPECIFICHE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.2.1 - **Oggetto dell'assicurazione, la garanzia si intende operante esclusivamente per le attività esercitate dall'Assicurato inerente le seguenti opere:**

- ristrutturazione e risanamento di opere edili che non interessano le strutture portanti;
- opere edili per abitazioni unifamiliari;
- opere di carattere artistico e decorativo ed arredo urbano;
- arredo e progettazione di interni;

L'assicurazione vale anche per l'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di:

- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori

come risulta più precisamente definito dalle Norme vigenti.

PROFESSIONISTI DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E INDUSTRIALE

(dottori agronomi e forestali, periti agrari, agro-enotecnici, periti industriali)

Art. 4.3.1 DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga dell'art. 3.3.4 - **Esclusioni lettera b)**, la garanzia è estesa ai danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori di realizzazione e/o di collaudo, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina delle opere stesse;
- gravi difetti, di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La garanzia non è tuttavia operante per i danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già compiuti alla data di stipulazione della polizza, fatta eccezione per le opere ultimate nel corso di efficacia di copertura assicurativa prestata dalla Società con precedenti polizze per il medesimo rischio. Per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale convenuto in polizza, entro il limite del 20% del massimale stesso per anno assicurativo e con applicazione dello scoperto previsto all'art. 2.8 - Scoperto, con il minimo di € 2.500,000 per ogni sinistro.

Art. 4.3.2 DANNI A COLTURE, PRODOTTI AGRICOLI E/O ANIMALI (garanzia speciale riservata a professionisti del settore agricolo o forestale)

A parziale deroga dell'art. 3.3.4 - Esclusioni lettera i) la garanzia è estesa ai danni alle colture, ai prodotti agricoli e/o agli animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.

La garanzia è prestata, nell'ambito del massimale convenuto in polizza, entro il limite del 20% del massimale stesso per anno assicurativo e con applicazione dello scoperto previsto all'art. 2.8 - Scoperto, con il minimo di € 2.500,000 per ogni sinistro.

GARANZIE SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE ATTIVITÀ

Art. 4.4.1 COMMITTENZA LAVORI EDILI

A parziale deroga dell'art. 6.1 - Esclusioni generali - Valide per tutte le attività lettera j), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori edili di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione eseguiti sui locali ove si svolge l'attività dichiarata a condizione che:

- i lavori siano dati in appalto ad imprese iscritte alla Camera di Commercio;
- l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove i lavori stessi rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000,00 per ogni sinistro.

Art. 4.4.2 SECONDO RISCHIO

Preso atto che l'Assicurato ha dichiarato l'esistenza di altra assicurazione per lo stesso rischio (vedi estremi riportati nel frontespizio di polizza), la garanzia viene prestata per l'eccedenza delle somme già assicurate con la suddetta polizza e per i massimali previsti dalla presente polizza.

Rimarrà pertanto sempre a carico dell'Assicurato il risarcimento dei danni fino alla concorrenza dei massimali assicurati a "primo rischio" anche in caso di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale di tale assicurazione.

Art. 4.4.3 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A parziale deroga dell'art. 6.1 - Esclusioni generali - Valide per tutte le attività lettera k), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei terzi stessi, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e/o integrazioni purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

DOVE SI ASSICURA

Art. 5.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori degli Stati membri (o aderenti) della Comunità Economica Europea, nonché Svizzera, Città del Vaticano e San Marino.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 6.1 ESCLUSIONI GENERALI - VALIDE PER TUTTE LE ATTIVITÀ

L'assicurazione non copre i danni:

- a) derivanti da attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- b) conseguenti a violazione volontaria da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti ed altri atti della pubblica autorità;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) da furto, da incendio e a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
- f) da sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) direttamente o indirettamente attribuibili all'HIV (virus da immunodeficienza umana) o all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o da fattori derivanti da mutazione o variazione di qualsiasi genere da essi provocati;
- j) derivante da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali adibiti ad uffici dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalla condizione speciale 4.4.1 - Committenza lavori edili;
- k) derivanti dal trattamento di dati personali, salvo quanto previsto dalla condizione speciale 4.4.3 - Errato trattamento dei dati personali;
- l) comunque riconducibili all'amianto.

Art. 6.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI "TERZI"

Non sono considerati "terzi":

- a) **il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato, nonché, se con lui convivente, qualsiasi altro parente o affine;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nonché le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216 e gli amministratori delle medesime;**
- c) **i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro.**

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 7.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori precisazioni sulle modalità di accadimento del sinistro nonché i relativi documenti e gli atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti. Se il Contraente o Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 7.2 GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente o Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale o amministrativa designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti allo stesso Contraente o Assicurato.

Il Contraente o Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle predette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sul Contraente o Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente o Assicurato, entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Addetto

Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari – esclusi subappaltatori - che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno Biologico

Il pregiudizio derivante alla persona, che ha subito un infortunio, dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Fatturato

L'importo del volume d'affari indicato dall'Assicurato ovvero l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Franchigia

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

Introiti

Le somme percepite nell'esercizio dell'attività professionale, al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge.

Massimali

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza o Contratto

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Prestatori di Lavoro

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;
- c) i corsisti, i borsisti, i tirocinanti e gli stagisti;
- d) "lavoratori progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

Questionario Proposta

Il questionario attraverso il quale la Società prende atto delle notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo del Contraente di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione e l'accettazione del rischio.

Responsabilità Civile

L'obbligo di tenere indenne l'Assicurato che nasce come conseguenza di un fatto colposo dell'assicurato o delle persone di cui debba rispondere.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rovina

Il crollo, cedimento strutturale o comunque distruzione totale o parziale dell'opera.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Aviva Italia S.p.A.

Studio Professionale

Il complesso dei locali e manufatti edili in genere adibiti ad uffici e nei quali l'Assicurato svolge la propria attività professionale. Sono compresi in garanzia le attrezzature e i relativi impianti interni ed esterni purchè destinati esclusivamente all'attività professionale descritta in polizza.

Territorio Italiano

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Vincoli

I vincoli urbanistici, paesaggistici, storico-artistico-ambientali e altri vincoli imposti da leggi, regolamenti o altri atti delle pubbliche autorità inerenti alla edificabilità dei suoli, all'aspetto esterno, all'altezza e al volume di edifici nonché alla loro distanza da confini o da altri beni privati o pubblici ubicati nelle vicinanze.

AREA CLIENTI MyAviva



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005